



CITTA' DI TORINO
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
COMANDO GENERALE
Centro Studi e Ricerche

CIRCOLARE N. 7/2022

OGGETTO: Circolazione Stradale.

P.U.T.

Z.T.L. Sospensione.

Ordinanza sindacale n° 2 del 25/01/2022 della Divisione Infrastrutture e Mobilità - Servizio Esercizio, recante *“Proroga della sospensione della ZTL Centrale dal giorno 31 gennaio 2022, - Emergenza sanitaria COVID-19- Avviso riattivazione ZTL Centrale dal giorno 01/04/2022”*.

Per opportuna conoscenza, si riporta il dispositivo dell'ordinanza sindacale in epigrafe indicata.

Il Sindaco

ORDINA

dal 31 gennaio 2022 al 31 marzo 2022 (INCLUSI)

la proroga della sospensione della “ZTL Centrale” (escluso ZTL “Trasporto Pubblico, Pedonale e Area Romana”) di cui alle ordinanze n. 523 del 12 febbraio 2004 e n. 2547 del 28 maggio 2010 con le quali sono state regolamentate le norme limitative della circolazione all'interno del perimetro della "ZTL Centrale"

Addì, 26 gennaio 2022

IL VICE COMANDANTE VICARIO
Alessandro PARIGINI
(documento firmato digitalmente)

Allegato: testo dell'ordinanza sindacale 2/2022.



CITTA' DI TORINO

**DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' (V14)
AREA MOBILITA'
S. ESERCIZIO (D37B)**

ATTO N. ORDS 2

Torino, 25/01/2022

ORDINANZA

OGGETTO: PROROGA DELLA SOSPENSIONE DELLA ZTL CENTRALE DAL GIORNO 31 GENNAIO 2022 AL GIORNO 31 MARZO 2022 - EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - AVVISO RIATTIVAZIONE ZTL CENTRALE DAL GIORNO 01/04/2022.

Visti:

- Visti gli artt.5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada) e del relativo Regolamento di Attuazione approvato con DPR 16 dicembre 1992 n. 495;
- Viste le ordinanze dirigenziali n. 523 del 12 febbraio 2004 e n. 2547 del 28 maggio 2010 con le quali sono state regolamentate le norme limitative della circolazione all'interno del perimetro della "ZTL Centrale";
- Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- Visto il successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020, che introduce ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- Visto il successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 aprile 2020, che proroga le misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- Visto il successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020, che proroga le misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- Visto il successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020, che attiva misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- Visto il successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, recante misure urgenti di contenimento del contagio sul territorio nazionale;

- Visto il successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2020, recante ulteriori disposizioni per di contenimento del contagio sul territorio nazionale;
- Visto il successivo Decreto Legge n.1 del 5 gennaio 2021, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- Visto il successivo Decreto Legge n.2 del 14 gennaio 2021, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- Visto il successivo Decreto Legge n.30 del 13 marzo 2021, recante misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19;
- Visti i successivi Decreti Legge n.41 del 22 marzo 2021, n.44 del 1 aprile 2021, n.52 del 22 aprile 2021, n.65 del 18 maggio 2021, n.73 del 25 maggio 2021 recanti misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19;
- Vista la delibera del Consiglio dei Ministri 21 aprile 2021 con cui è stato prorogato fino al 31 luglio 2021 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- Visto il decreto legge n.105 del 23 luglio 2021 che ha prorogato lo stato di emergenza dal 31 luglio 2021 al 31 dicembre 2021 e ha confermato l'efficacia, sempre fino al 31 dicembre 2021, delle misure previste dal DPCM del 2 marzo 2021.;
- Vista l'ordinanza 30 agosto 2021 del Ministero della Salute pubblicata sulla G.U. n. 209 del 1/9/2021 che ha sostituito l'Allegato 15 del DPCM 2 marzo 2021 contenente "Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalita' organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel trasporto pubblico";
- Viste le ordinanze sindacali ORDS 2/2020 del 12 marzo 2020, ORDS 6/2020 del 23 marzo 2020, ORDS 8/2020 del 2 aprile 2020, e ORDS 12/2020 del 16 aprile 2020, con le quali si sospendeva la sosta a pagamento e ZTL centrale dal 13 marzo 2020 al 3 maggio 2020;
- Viste le ordinanze sindacali ORDS 18/2020 del 29 aprile 2020, ORDS 76/2020 del 4 agosto 2020 e ORDS 82/2020 del 30 settembre 2020, con le quali si sospendeva la ZTL centrale dal 4 maggio 2020 al 30 ottobre 2020;
- Viste le ordinanze sindacali ORDS 94/2020 del 26/10/2020, ORDS 107/2020 del 23/11/2020, ORDS 110/2020 del 2/12/2020, ORDS 1/2021 del 7/1/2021, ORDS 5/2021 del 26/1/2021, ORDS 13/2021 del 25/02/2021, ORDS 19 del 23/03/2021, ORDS 26 del 27/04/2021, ORDS 39 del 28/05/2021, ORDS 57 del 16/09/2021 e ORDS 66 del 5/11/2021 con le quali si sospendeva la ZTL centrale dal 2/11/2020 al 28/01/2022;
- Vista l'ordinanza 21/01/2022 del Ministero della Salute recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Puglia, Sardegna e Sicilia" per cui dal 21 gennaio 2022 nella

Regione Piemonte si applicano, per un periodo di quindici giorni, salva nuova classificazione, le misure di cui alla c.d. «zona arancione»;

- Visto il DECRETO-LEGGE 24 dicembre 2021, n. 221 che proroga lo stato di emergenza nazionale e le misure per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 fino al 31 marzo 2022;

Rilevato, pertanto, che permane a tutti gli effetti una situazione emergenziale che determina la necessità temporanea e diffusa di un ricorso al trasporto privato per il raggiungimento delle attività e dei servizi nella zona centrale della Città;

Ritenuto opportuno, per i motivi sopra esposti, di procedere ad una proroga della sospensione della zona a traffico limitato denominata "ZTL Centrale" con esclusione delle aree destinate al transito esclusivo del trasporto pubblico locale, delle aree pedonali e dell'Area Romana;

ORDINA

dal 31 gennaio 2022 al 31 marzo 2022 (INCLUSI)

la proroga della sospensione della “ZTL Centrale” (escluso ZTL “Trasporto Pubblico, Pedonale e Area Romana”)

di cui alle ordinanze n. 523 del 12 febbraio 2004 e n. 2547 del 28 maggio 2010 con le quali sono state regolamentate le norme limitative della circolazione all'interno del perimetro della "ZTL Centrale";

la pubblicità dei suscritti provvedimenti dando massima diffusione anche tramite i canali non ufficiali;

AVVERTE

l'utenza eventualmente interessata ed in possesso dei necessari requisiti **per richiedere l'accesso alla ZTL Centrale che sarà riattivata dal 1° aprile 2022, di presentare tempestivamente l'istanza e non oltre il 28 febbraio 2022** affinché sia possibile l'accesso a partire dalla riattivazione della ZTL e non successivamente, considerati i necessari tempi di istruttoria;

che seguiranno, a breve, comunicati da parte dell'Assessorato e dei servizi preposti alla mobilità per informazioni più dettagliate sulla riattivazione della ZTL Centrale e le proroghe relative ad alcune tipologie di permessi di circolazione rilasciati durante il periodo di sospensione della ZTL;

che l'Amministrazione si riserva di modificare o integrare la presente ordinanza in ragione dell'evolversi della situazione pandemica e delle decisioni che saranno assunte in sede nazionale o regionale in merito;

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte o, in alternativa, potrà proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Il Sindaco

Firmato digitalmente da Stefano Lo Russo